FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE TESSERAMENTI

COMUNICATO UFFICIALE N.3/TFN – SEZ. TESS. (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 24 novembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Ferdinando Fanfani, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Vincenzo Esposito Corona, Dott. Tomassino Gramiccia, Avv. Francesca Rinaldi, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

1) RECLAMO N. 014 DELLA SIG.RA ANNARITA PALA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI SASSU FEDERICO (13.09.1998 MATR. FIGC 5338803) IN FAVORE DELLA SOCIETA' P.G. JASNAGORA.

Il Tribunale accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara nullo il tesseramento del sig. Sassu Federico in favore della società P.G. Jasnagora datato 02.10.2013. Ai sensi dell'art. 30, comma 21, C.G.S., trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa.

2) RECLAMO N. 015 DEL SIG. CORBO FRANCESCO (23.10.1991 MATR. FIGC 5518144) TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 NOIF DALLA SOCIETA' ASD VENAFRO CALCIO A 5.

Il Tribunale accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara svincolato ex art. 111 NOIF il sig. Corbo Francesco dalla società ASD Venafro Calcio a 5.
Ordina restituirsi la tassa.

3) RECLAMO N. 016 DEL SIG. CANCI RICCARDO (15.09.1995 MATR. FIGC 4417849) TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 109 NOIF DALLA SOCIETA' U.S. INVERUNO.

Il Tribunale accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara svincolato ex art. 109 NOIF il sig. Canci Riccardo dalla società U.S. Inveruno. Ordina restituirsi la tassa.

4) RECLAMO N. 018 DELLA SOCIETA' TERNANA CALCIO AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 40, COMMA 3 BIS, NOIF, DEL CALCIATORE CARNICELLI ALESSANDRO (09.09.1999 MATR. FIGC 5839299).

Il Tribunale dichiara inammissibile il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa.

5) RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO C.R. EMILIA ROMAGNA IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FORNACIARI SIMONE (16.05.1995 MATR. FIGC 4786913) TESSERATO DELLA SOCIETA' USD VIGOR CARPANETO 1922.

Il Tribunale, esprimendosi sulla richiesta di giudizio, dichiara nullo il tesseramento del sig. Fornaciari Simone, datato 12.09.2014, in favore della società USD Vigor Carpaneto 1922.

Nulla per la tassa.

6) RECLAMO N. 021 DEL SIG. LAFORE' DAVIDE (05.02.1990 MATR. FIGC 4464382) TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 NOIF DALLA SOCIETA' SAVIGLIANESE CALCIO.

Il Tribunale accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara svincolato ex art. 111 NOIF il sig. Laforè Davide dalla società Saviglianese Calcio.
Ordina restituirsi la tassa.

IL PRESIDENTE Guido Valori

Pubblicato in Roma il 25 novembre 2014

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE FEDERALE
Carlo Tavecchio